



Comune di PIETRAPERZIA

Provincia di ENNA

protocollo n.7889 del 08/07/2023
pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 12 del 08/07/2023

Oggetto: LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE NEL COMUNE DI PIETRAPERZIA PER IL PERIODO DAL 22 LUGLIO AL 23 AGOSTO 2023 PER L'INTERA GIORNATA

CONSIDERATO CHE: l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

- sul territorio comunale, in particolare nelle vie del centro storico, si sta riscontrando un aumento delle problematiche legate all'abbandono su suolo pubblico di rifiuti costituiti da bottiglie in vetro, lattine e involucri per alimenti vari;
- le bevande sono spesso consumate all'aperto con il successivo deposito dei contenitori di vetro, lattine in alluminio e involucri per alimenti vari dove capita, in spregio alla pulizia dei luoghi e alle norme di igiene, oltre a creare un pericolo in caso di frantumazione;

RILEVATO CHE l'abbandono in spazi pubblici di tali rifiuti contribuisce a generare fenomeni di degrado del decoro urbano, oltre a costituire un pericolo per la sicurezza pubblica accrescendo la probabilità di atti illeciti contro le persone o il patrimonio pubblico e privato;

EVIDENZIATO CHE il Settore della Polizia Locale, ha proposto l'adozione di un provvedimento d'urgenza atto a prevenire e limitare possibili situazioni pericolose collegate anche all'abbandono di contenitori di vetro e/o lattine su area pubblica;

RITENUTE le motivazioni di pubblico interesse segnalate dai competenti organi di vigilanza;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare, l'art. 54, comma 4;
Il D.M. 05.08.2008 del Ministero dell'Interno, l'art. 16 della legge 689/1981;

RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI l'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

INFORMATO il Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per quelli

esplicitati in premessa, nell'abitato del comune, per il periodo compreso dal 22 Luglio al 23 Agosto 2023, per l'arco dell'intera giornata:

- il divieto di vendita e/o distribuzione (anche gratuita) anche sui tavoli per asporto o somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine, da parte di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, circoli privati, distributori automatici, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali in genere, fino alla chiusura degli esercizi stessi;
- è consentita la somministrazione e il consumo di bevande in vetro e lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore;

In deroga al divieto di cui sopra è consentita la vendita di bevande in contenitori in vetro e/o lattine da parte di esercizi commerciali, compresi i supermercati (a condizione che l'acquisto rientri in una spesa complessiva di generi alimentari).

ORDINA ALTRESI'

Nei medesimi periodi ed orari di cui sopra, il divieto per chiunque di consumare bevande in contenitori di vetro e/o lattine o alimenti in contenitori per cibi, su area pubblica, sia per uso proprio che con l'intento di distribuirle ai presenti, anche a titolo gratuito;

Il divieto per chiunque di abbandonare, in qualsiasi orario, contenitori di vetro, metallo o altra natura nelle aree pubbliche.

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. Ferme restando le norme penali vigenti, l'inosservanza della presente ordinanza configura la violazione dell'art. 650 del Codice Penale e le specifiche sanzioni di cui all'art. 7 bis, Testo Unico approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

- Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune di Pietraperzia, ovvero alternativamente, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

DISPONE

Che questa Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Pietraperzia;
- Trasmessa:
 - Alla Prefettura;
 - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pietraperzia;
 - Alle attività commerciali autorizzate alla somministrazione e alla vendita di bevande;
 - Alla Polizia Locale per il controllo sull'Osservanza del Provvedimento.

ILSINDACO

GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA